



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 luglio 2012 (11.07)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0361 (COD)**

**17308/11
ADD 3**

**EF 162
ECOFIN 814
CODEC 2152**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 giugno 2012
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2012) 367 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Scheda finanziaria che accompagna una proposta di regolamento COM(2011) 747 definitivo relativo alle agenzie di rating del credito e una proposta di direttiva COM(2011) 746 definitivo sull'eccessivo affidamento ai rating del credito

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2012) 367 final.

All.: COM(2012) 367 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.7.2012
COM(2012) 367 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

**Scheda finanziaria che accompagna una proposta di regolamento
COM(2011) 747 definitivo relativo alle agenzie di rating del credito e una proposta di
direttiva COM(2011) 746 definitivo sull'eccessivo affidamento ai rating del credito**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

**Scheda finanziaria che accompagna una proposta di regolamento COM(2011) 747 definitivo
relativo alle agenzie di rating del credito e una proposta di direttiva COM(2011) 746 definitivo
sull'eccessivo affidamento ai rating del credito**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 15 novembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, nonché una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (di seguito: proposta di terza modifica per le agenzie di rating del credito o proposta ARC3).

Per quanto riguarda l'incidenza della proposta sul bilancio dell'Unione, nella sezione 4 della relazione che accompagna la proposta di regolamento figura la seguente dichiarazione.

La proposta della Commissione non ha incidenza sul bilancio dell'Unione europea; in particolare, i compiti che sarebbero affidati all'AESFEM [Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati] conformemente alla proposta non comporterebbero un finanziamento supplementare dell'UE. Infine, l'articolo 19 del regolamento sulle agenzie di rating del credito [nota 11] dispone che le spese sostenute dall'AESFEM per la registrazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito conformemente al regolamento sono integralmente coperte dalle commissioni versate dalle agenzie di rating del credito.

Nota a piè di pagina 11: 1. L'AESFEM impone alle agenzie di rating del credito il pagamento di commissioni in conformità al presente regolamento e al regolamento relativo alle commissioni di cui al paragrafo 2. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'AESFEM per la registrazione, la certificazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 30.

Le implicazioni in termini di costi per le singole misure sono stabilite nella valutazione d'impatto per la proposta ARC3, in cui si indica che queste misure non dovrebbero avere alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea¹. Tuttavia, dalle stime risulta che la proposta ARC3 comporterebbe un notevole aumento del carico di lavoro per l'AESFEM e renderebbe necessarie maggiori risorse umane per l'agenzia. Di conseguenza, nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2013 — COM(2012) 300² — (in appresso "progetto di bilancio 2013"), la Commissione ha proposto di aumentare di 15 posti l'organico dell'AESFEM. Questi posti saranno

¹ Cfr. pag. 59 della valutazione dell'impatto

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/SEC_2011_1354_en.pdf.

² <http://eur-lex.europa.eu/budget/data/DB2013/EN/SEC03.pdf>, pag. 801.

interamente finanziati mediante le commissioni versate dalle agenzie di rating del credito (ARC) e pertanto non avranno alcun effetto sul contributo dell'UE all'AESFEM.

La presente comunicazione fornisce all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sotto forma di una scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta ARC3, contenente inoltre informazioni sulla ripartizione delle risorse necessarie alla luce dei compiti degli obiettivi previsti per l'AESFEM dalla proposta ARC3. Infine nell'allegato 2 della presente comunicazione figura un quadro generale dell'impatto di tutte le proposte della Commissione sulle risorse dell'AESFEM per il 2013.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB³

Mercato interno — mercati finanziari

1.3. Natura della proposta/iniziativa

☒ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Contribuire a ridurre i rischi per la stabilità finanziaria e ripristinare la fiducia degli investitori e degli altri partecipanti nei mercati finanziari stessi e nella qualità dei rating

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici:

Alla luce degli obiettivi generali riportati sopra, si perseguono i seguenti obiettivi specifici:

- ridurre la dipendenza dai rating esterni
- attenuare il rischio di effetti di contagio legati al debito sovrano
- migliorare le condizioni esistenti nel mercato di rating del credito
- garantire il diritto di ricorso per gli investitori
- rafforzare l'indipendenza delle agenzie di rating del credito nonché migliorare metodologie e processi di rating del credito

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

- Riesame ed eventuale rimozione da parte dell'ABE, dell'AEAP e dell'AESFEM di tutti i riferimenti ai rating negli attuali orientamenti e raccomandazioni.

³ ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

- Miglioramento delle informazioni trasmesse su base regolare in merito ai prodotti finanziari strutturati; ciò indurrà gli investitori ad adoperare in maggior misura la dovuta diligenza e ridurrà l'eccessivo affidamento ai rating esterni.
- Maggiore trasparenza sui rating sovrani; gli investitori avranno una migliore comprensione dei rating sovrani e saranno ridotti i rischi di contagio e gli effetti di ricadute negative.
- Maggiore apertura del mercato del rating a nuovi operatori; le attuali principali agenzie di rating del credito dovranno affrontare una maggiore concorrenza; gli emittenti e gli investitori avranno maggiore scelta riguardo a dette agenzie.
- Compensazione dei danni subiti dagli investitori a causa di comportamenti intenzionali o di gravi negligenze delle agenzie di rating del credito.
- Attenuazione dei conflitti d'interesse causati dal cosiddetto modello "issuer-pays" e da relazioni d'affari di lunga durata.
- Corretta comprensione delle metodologie seguite dalle agenzie di rating del credito da parte dei partecipanti al mercato, che saranno in grado di valutare dette metodologie per tutte le classi di attività.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

- Numero di riferimenti a rating esterni nei documenti pubblicati dall'AESFEM.
- Modifiche nell'uso da parte degli istituti finanziari di approcci basati su rating standardizzati e interni a fini regolamentari.
- Numero o proporzione di rating, sollecitati o meno, emessi per diverse classi di attività.
- Frequenza del riesame e dell'emissione di rating, in particolare rating del debito sovrano.
- Frequenza e tipo delle modifiche apportate alle metodologie delle agenzie di rating del credito, nonché percentuale dei casi in cui queste sono state respinte o contestate.
- Numero di nuovi operatori e cambiamenti apportati alla struttura del mercato. Può esservi inclusa la quota di mercato degli operatori esistenti, in termini tanto di fatturato quanto di numero di rating in essere nelle diverse classi.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Le agenzie di rating del credito svolgono un ruolo importante nei mercati finanziari e devono

essere disciplinate da un adeguato quadro giuridico. Il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito⁴ (di seguito "il regolamento ARC"), entrato pienamente in vigore il 7 dicembre 2010, prevede che le agenzie di rating rispettino un codice di condotta rigoroso al fine di attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i rating e il processo di rating siano di elevata qualità e sufficiente trasparenza. Le agenzie di rating esistenti hanno dovuto presentare una domanda di registrazione e conformarsi ai requisiti stabiliti dal regolamento entro il 7 settembre 2010.

Il 1° giugno 2011 è entrata in vigore una modifica al regolamento ARC, regolamento (UE) n. 513/2011, che affida all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) poteri esclusivi di vigilanza sulle agenzie di rating registrate nell'UE in modo da centralizzarne e semplificarne la registrazione e la vigilanza a livello europeo⁵.

Pur costituendo una buona base, il regolamento sulle ARC in vigore non ha tuttavia affrontato in misura sufficiente una serie di questioni concernenti le attività di rating del credito e l'uso dei rating. Si tratta, in particolare, di aspetti inerenti al rischio di eccessivo affidamento ai rating da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, all'elevato grado di concentrazione nel mercato del rating, alla responsabilità civile delle agenzie di rating nei confronti degli investitori, ai conflitti d'interesse derivanti dal modello "issuer-pays" (pagamento da parte dell'emittente) e alla struttura azionaria delle agenzie di rating. Inoltre il regolamento in vigore sulle ARC non ha affrontato in maniera specifica le peculiarità dei rating sovrani, manifestatesi nel corso dell'attuale crisi del debito sovrano.

La Commissione europea ha sottolineato tali questioni ancora aperte nella comunicazione del 2 giugno 2010 ("Regolamentare i servizi finanziari per garantire una crescita sostenibile")⁶ e in un documento di consultazione dei servizi della Commissione del 5 novembre 2010⁷, che evidenzia la necessità di procedere a una revisione mirata del regolamento sulle ARC, cui ha fatto seguito il 15 novembre 2011 la proposta ARC3.

L'8 giugno il Parlamento europeo ha pubblicato una risoluzione non legislativa sulle agenzie di rating del credito⁸, in cui sostiene la necessità di rafforzare il quadro normativo per dette agenzie e di adottare misure intese a ridurre il rischio di eccessivo affidamento ai rating. Più specificamente, il Parlamento è tra l'altro a favore di un rafforzamento degli obblighi in materia di informazione sui rating sovrani, della creazione di un indice europeo di rating, della divulgazione di maggiori informazioni sugli strumenti finanziari strutturati e della responsabilità civile delle agenzie di rating del credito. Il Parlamento europeo ritiene inoltre importante aumentare la concorrenza e auspica che la Commissione prenda in esame e valuti la possibilità di istituire un'agenzia europea di rating indipendente.

Il 30 settembre e il 1° ottobre 2010, in occasione di riunioni informali dell'ECOFIN, il Consiglio dell'Unione europea ha riconosciuto la necessità di compiere ulteriori sforzi per

⁴ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 302 del 17.11.2009.

⁵ Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 145 del 31.5.2011.

⁶ COM(2010) 301 definitivo.

⁷ Disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/mad_en.htm

⁸ <http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2302>.

affrontare una serie di questioni inerenti alle attività di rating del credito, in particolare i rischi di eccessivo affidamento a detti rating e di conflitti di interesse derivanti dal modello di remunerazione delle agenzie di rating. Il Consiglio europeo del 23 ottobre 2011 ha concluso che è necessario effettuare progressi al fine di ridurre l'eccessivo affidamento ai rating del credito.

Inoltre, nelle riunioni del 9 novembre 2010 e del 19 settembre 2011, il comitato europeo dei valori mobiliari e il comitato bancario europeo, composti di rappresentanti dei ministeri delle Finanze degli Stati membri, hanno discusso l'esigenza di rafforzare ulteriormente il quadro normativo per le agenzie di rating del credito.

A livello internazionale, nell'ottobre 2010 il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) ha emanato principi volti a ridurre l'affidamento fatto dalle autorità e dagli enti finanziari ai rating delle ARC⁹. Questi principi invitano a eliminare i riferimenti a detti rating nella legislazione o a sostituirli, ove siano disponibili idonei standard alternativi in materia di affidabilità creditizia, e a imporre agli investitori l'obbligo di procedere a loro specifiche valutazioni del credito. Tali principi sono stati avallati dal vertice del G20 di Seoul del novembre 2010.

Nel contesto della riforma della legislazione bancaria¹⁰, la Commissione ha recentemente affrontato la questione dell'eccessivo affidamento ai rating da parte degli enti finanziari. Essa ha proposto di introdurre una norma che obblighi le banche e le imprese di investimento a valutare esse stesse il rischio di credito delle entità e degli strumenti finanziari in cui investono, anziché affidarsi semplicemente ai rating esterni. Una disposizione simile è stata prospettata dalla Commissione nei progetti di modifica¹¹ della direttiva relativa agli OICVM¹² e della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi¹³, che sono oggetto di una proposta presentata parallelamente alla proposta ARC3.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

In virtù del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE), l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Nonostante tutti i problemi connessi ai rating abbiano importanti implicazioni a livello di singoli Stati membri, il loro impatto complessivo può essere pienamente percepito soltanto in un contesto

⁹ http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101027.pdf.

¹⁰ Proposta della Commissione del 20 luglio 2011 per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, COM(2011) 453 definitivo. Cfr. articolo 77, lettera b).

¹¹ Proposta della Commissione del 15 novembre 2011 per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito, COM(2011) 746 definitivo.

¹² GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

¹³ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

transfrontaliero. Questo perché i rating possono essere stabiliti in un paese per strumenti finanziari emessi in un altro. Di conseguenza le misure adottate a livello nazionale potrebbero non sortire alcun effetto, in quanto i rating possono continuare a essere stabiliti e utilizzati se sono stati prodotti nella giurisdizione di un altro Stato dell'UE o addirittura di un paese terzo. Pertanto le risposte nazionali all'emissione di rating rischiano di essere aggirate o inefficaci in assenza di un'iniziativa a livello dell'UE. Le iniziative future nel settore delle agenzie di rating del credito possono quindi essere più efficacemente attuate con un impegno comune. Di conseguenza, l'iniziativa dell'UE appare appropriata alla luce del principio di sussidiarietà.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

n/a

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Dopo la serie di misure "di emergenza" per gestire la crisi finanziaria scoppiata nel 2007, la Commissione ha varato un programma di riforme che attua gli impegni assunti dal G20 ed è inteso a tener conto di questioni di carattere più strutturale nel settore finanziario dell'UE e ad affrontare le principali vulnerabilità rivelate dalla crisi, come:

- bassi livelli di capitale di elevata qualità e insufficiente liquidità nel settore bancario, che in parte riflettono requisiti prudenziali inadeguati e prociclici nonché errori nella valutazione e nella gestione dei rischi;
- carenze nella vigilanza, con riguardo segnatamente alla vigilanza di singoli istituti che operano in un contesto transfrontaliero e al settore finanziario non regolamentato;
- carenze a livello di governance societaria che hanno contribuito alle pratiche di eccessiva assunzione di rischi negli istituti finanziari;
- insufficiente trasparenza del mercato e inadeguata divulgazione delle informazioni alle autorità, incluse le autorità di vigilanza, segnatamente in materia di prodotti finanziari strutturati complessi;
- assenza di regolamentazione e vigilanza adeguate delle agenzie di rating del credito;
- sorveglianza macroprudenziale del settore finanziario nel suo complesso insufficiente a prevenire rischi macrosistemici di contagio;
- assenza di un quadro armonizzato che faciliti la liquidazione ordinata di banche e istituti finanziari, fattore che ha contribuito a esercitare pressioni sugli Stati membri affinché iniettassero denaro pubblico nelle banche allo scopo di prevenire un crollo generale.

Gli elementi fondamentali di detto programma sono stati illustrati nella comunicazione del 4 marzo 2009, "Guidare la ripresa in Europa", e nella comunicazione del 2 giugno 2010, "Regolamentare i servizi finanziari per una crescita sostenibile", che definiscono nei dettagli il pacchetto di riforme finanziarie.

I primi elementi sono stati introdotti nel periodo 2009-2010. Il più importante di questi è costituito dalla nuova architettura di vigilanza finanziaria, che prevedeva l'istituzione del Comitato europeo per il rischio sistemico, inteso a garantire l'individuazione sufficientemente precoce dei rischi macroprudenziali e macroeconomici, e tre nuove Autorità europee di vigilanza, responsabili dei settori bancario (Autorità bancaria europea o ABE), assicurativo (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali o AEAP) e degli strumenti finanziari (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o AESFEM) per garantire una maggiore vigilanza e un miglior coordinamento tra le autorità incaricate di questo compito.

Una grave lacuna del regolamento è stata colmata grazie ai regolamenti relativi alle agenzie di rating del credito ("ARC1" e "ARC2") che prevedono requisiti rigorosi in materia di autorizzazione e di supervisione per le agenzie di rating del credito e affidano all'AESFEM la vigilanza su dette agenzie. Inoltre la direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive – CRD) è stata modificata ("CRD3") al fine di rafforzare le disposizioni patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e per i prodotti derivati complessi nonché di introdurre norme vincolanti sulle retribuzioni e sui bonus negli istituti finanziari. Un'altra lacuna a livello di regolamentazione e di vigilanza è stata colmata con la direttiva sui gestori di fondi d'investimento alternativi, tra cui i fondi speculativi (direttiva sui managers of alternative investment funds o AIFM) che prevede norme regolamentari solide e armonizzate per tutti i gestori e migliora la trasparenza nei confronti degli investitori.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

☒ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2013 al 2015,
- in seguito, funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista¹⁴

☐ **Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ☒ organismi creati dalle Comunità¹⁵

¹⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

¹⁵ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

L'articolo 81 del regolamento che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) prevede che la Commissione pubblichi, entro il 2 gennaio 2014 e in seguito ogni tre anni, una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie al funzionamento dell'AESFEM. A tal fine, la Commissione pubblicherà una relazione generale che sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Un rischio specifico associato alla gestione degli stanziamenti dell'AESFEM con riguardo alla registrazione e alla vigilanza delle agenzie di rating del credito, deriva dal fatto che, a differenza di numerosi altri organismi istituiti dalle Comunità, la vigilanza delle agenzie di rating del credito è finanziata esclusivamente dalle stesse agenzie.

Altrimenti, per quanto riguarda l'uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalla proposta, questa non dovrebbe secondo le stime determinare nuovi rischi che non siano già coperti dall'attuale quadro di controllo interno dell'AESFEM.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Per garantire un uso trasparente ed efficace di tali risorse da parte dell'AESFEM, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 272/2012, del 7 febbraio 2012, concernente le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati¹⁶.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Al fine di lottare contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all'AESFEM si applicano senza alcuna restrizione le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L'AESFEM aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'AESFEM.

Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un

¹⁶

GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6.

controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'AESFEM e presso gli agenti responsabili della loro attribuzione.

Gli articoli 64 e 65 del regolamento che istituisce l'AESFEM stabiliscono le disposizioni in materia di esecuzione e controllo del bilancio dell'AESFEM e le disposizioni finanziarie applicabili.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

L'aumento delle spese di bilancio dell'AESFEM per la vigilanza delle agenzie di rating del credito (ARC) è interamente coperto dalle commissioni versate dalle ARC all'AESFEM¹⁷.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione		
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND. (18)	di paesi EFTA ¹⁹	di paesi candidati ²⁰	di paesi terzi
	12.0404 AESFEM — Sovvenzione di cui ai titoli 1, 2 e 3	SD	NO	NO	NO

¹⁷ Per maggiori informazioni, cfr. allegato 1.

¹⁸ SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

¹⁹ EFTA: European Free Trade Association (Associazione europea di libero scambio).

²⁰ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

		Mio EUR (al terzo decimale)				
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	Anno 2013 ²¹	Anno 2014	Anno 2015		
		Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente		TOTALE
	Pagamenti	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente		Non pertinente

²¹ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*

3.2.3.1. Sintesi

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

Osservazioni:

La proposta ARC3 non implica la necessità di ulteriori risorse umane e amministrative per la DG MARKT.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- ☒ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- ☒ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- ☒ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

Allegato 1.

Il personale esterno (CAS e END) occorrente all'AESEFEM nel 2014 e nel 2015 per l'esecuzione dei compiti temporanei previsti dalla proposta ARC3 non deve determinare un ulteriore aumento del personale esterno dell'AESEFEM.

Tabella 1. Valutazione delle risorse occorrenti all'AESEFEM per l'attuazione della proposta ARC3.

Nuovi compiti per l'AESEFEM	Risorse umane occorrenti		Osservazioni	Risorse TI supplementari
	Tempo-ranee	Altre risorse 2014-2015 sotto forma di esperti nazionali distaccati (END) o agenti contrattuali (AC), espresso in equivalenti a tempo pieno (ETP)		
1) Revisione e, se del caso, eliminazione dei riferimenti ai rating in tutti gli orientamenti, le raccomandazioni e le norme tecniche di regolamentazione (NTR) esistenti		- 0,5 ETP		
2) Adozione di 5 nuove NTR concernenti: — informazioni da comunicare sui prodotti finanziari strutturati — rotazione delle ARC (fascicolo di passaggio) — scala di rating standard armonizzata — EURIX — commissioni dalle ARC		- 3,5 ETP	Stima basata sul carico di lavoro richiesto nel 2011 per la preparazione dei quattro progetti di NTR e sulle particolari metodologie avanzate occorrenti in base alle tematiche.	
3) Adozione di 2 nuovi orientamenti e raccomandazioni concernenti: — coordinamento della comunicazione di informazioni sulle commissioni delle ARC — acquisizione di dati sulla concentrazione del mercato		- 1,5 ETP	Stima basata sul processo di consultazione e di adozione previsto per gli orientamenti e le raccomandazioni e sulle particolari metodologie avanzate occorrenti per le due tematiche.	

Nuovi compiti per l'AESFEM		Risorse umane occorrenti		Osservazioni	Risorse TI supplementari
		Tempo- ranee	Altre risorse 2014-2015 sotto forma di esperti nazionali distaccati (END) o agenti contrattuali (AC), espresso in equivalenti a tempo pieno (ETP)		
4) Rinnovo della dichiarazione di avallo di paesi terzi			- 3,5 ETP	Stima basata sul carico di lavoro richiesto nel corso del 2011 per il processo di avallo	
5) — Creazione e gestione di una pagina web centralizzata sugli aggregati di attività sottostanti ai prodotti finanziari strutturati e andamento dei relativi rating		1,8 ETP Unità ARC : 1,0 ETP 1,0 ETP IT: 0,8 ETP (analista produzione commerciale)	- 2,3 ETP Unità ARC : 1,0 ETP IT: 1,3 ETP (responsabile di progetto + 0,5 architetto + 0,3 esperto appalti)		Ipotesi (durata del progetto 1,5 anni): 1) costi del software: 300 000 euro HT 2) costi dell'hardware: 30 000 euro HT 3) servizi: fase di concezione: 1 ETP esperto (6 mesi * 1200 euro * 22) = 158 000 verifica/attuazione: 1 ETP junior (12 mesi * 700 * 22) = 185 000 TOTALE : 673 000
6) — Valutazione preliminare dei nuovi metodi delle agenzie di rating del credito		6 ETP	—	Questa stima rappresenta una media di effettivi che va da 2 a 22 ETP, in funzione della redazione definitiva delle disposizioni, che richiederebbe all'AESFEM 50 o 500 valutazioni circa all'anno.	
7) Verifica dell'evoluzione del mercato ed elaborazione di altri requisiti che le ARC devono rispettare: — controllo degli incroci azionari delle ARC — controllo della rotazione obbligatoria delle ARC e degli analisti principali — controllo degli interessi dei principali azionisti delle ARC e dei servizi di consulenza delle entità valutate		4,8 ETP	—		

Nuovi compiti per l'AESEFEM	Tempo-ranee	Risorse umane occorrenti <i>Altre risorse 2014-2015 sotto forma di esperti nazionali distaccati (END) o agenti contrattuali (AC), espresso in equivalenti a tempo pieno (ETP)</i>	Osservazioni	Risorse TI supplementari
— verifica del rispetto dell'obbligo di doppio rating per gli strumenti finanziari strutturati — verifica degli obblighi in materia di pubblicazione di rating sovrani (dopo la chiusura dei mercati e almeno un'ora prima dell'apertura delle borse dell'UE) — controllo dell'obbligo di informare le entità valutate con almeno un'intera giornata lavorativa di anticipo rispetto alla pubblicazione del rating e delle prospettive — controllo dell'obbligo delle ARC di comunicare tutti i rating preliminari — controllo delle commissioni imposte alle ARC — sviluppo di nuove metodologie e controllo dei rischi di concentrazione del mercato				
8) Istituzione e gestione dell'indice europeo di rating (EURIX) e della piattaforma europea di rating, tra l'altro elaborazione e gestione della base dati sulle provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito	2,4 ETP Unità ARC: 1,4 ETP IT: 1 ETP (analista produzione + commerciale)	—	Stima basata sulle particolari metodologie avanzate occorrenti	Ipotesi (durata del progetto 1 anno): attuazione sulla base delle sinergie con CEREP e SoCRAT; calcoli EURIX effettuati dalle agenzie di rating del credito): 1) costi del software: 200 000 euro HT 2) costi dell'hardware: 15 000 euro HT 3) servizi: fase di concezione: 2,25 ETP (responsabile di progetto, architetto e altri esperti; 6 mesi*1 200 euro

Nuovi compiti per l'AESEFEM	Risorse umane occorrenti		Osservazioni	Risorse TI supplementari
	Tempo-ranee	Altre risorse 2014-2015 sotto forma di esperti nazionali distaccati (END) o agenti contrattuali (AC), espresso in equivalenti a tempo pieno (ETP)		
				*22)=356 000 verifica/attuazione: 1 ETP junior (6 mesi *700*22)=93 000 TOTALE : 664 000
Totale	15	11,3		

In base alle previsioni il regolamento entrerà in vigore prima del 2013 e pertanto le ulteriori risorse per l'AESFEM saranno necessarie a decorrere dal 2013. Il fabbisogno di ulteriore personale è stato stimato unicamente per le norme tecniche, gli orientamenti e le relazioni che l'AESFEM dovrà presentare. La proposta della Commissione include i compiti attribuiti all'AESFEM che richiederanno la creazione di 15 posti temporanei a partire dal 2013. Inoltre, gli altri compiti in precedenza indicati saranno svolti facendo ricorso a personale esterno, END e agenti contrattuali nel periodo 2014 – 2015: 5,8 (persone/anno) per il 2014 e 5,5 (persone/anno) per il 2015.

Altre ipotesi:

- i costi salariali annuali medi per le diverse categorie di personale si basano sugli orientamenti della DG BUDG;
- il coefficiente di ponderazione salariale per Parigi è 1,161;
- i costi di formazione sono stimati a 1 000 EUR per equivalente a tempo pieno (ETP) all'anno;
- i costi di missione sono di 10 000 EUR, in base alle stime del progetto di bilancio 2012 per le missioni, per persona;
- i costi connessi alle assunzioni (viaggio, albergo, visite mediche, costi di insediamento e altre indennità, costi di trasferimento, ecc.) sono pari a 12 700 EUR, in base alle stime del progetto di bilancio 2012 per l'assunzione di ogni nuova persona.

Il metodo utilizzato per calcolare l'aumento del bilancio in questione nei prossimi tre anni è illustrato in modo più dettagliato nella tabella che segue. Il calcolo rispecchia il fatto che tutti i costi relativi alla vigilanza delle agenzie di rating del credito sono coperti dalle commissioni pagate all'AESFEM da dette agenzie.

Tabella 2. Ripartizione dei costi

Tipologia di costo	Calcolo	Importo (in milioni di EUR)			
		2013	2014	2015	Totale
Titolo 1: spese di personale					
<i>11 Stipendi e indennità</i>					
— di cui agenti temporanei	=15*127*1,161	2,212	2,212	2,212	6,635
— di cui END	= (4,8 per il 2014, 4,5 per il 2015))*73*1,161	0	407	381	788
— di cui agenti contrattuali	=1*64*1,161	0	74	74	148
<i>12 Spese collegate all'assunzione</i>	= (15 per il 2013, 5 per il 2014)*12,7	191	64	0	255
<i>13 Spese di missione</i>	= (15 per il 2013, 20,8 per il 2014 e 20,5 per il 2015)*10	150	208	205	563
<i>15 Formazione</i>	= (15 per il 2013, 20,8 per il 2014 e 20,5 per il 2015)*1	15	21	21	56
Totale titolo 1: spese di personale		2,568	2,986	2,893	8,445

Titolo 2: spese per infrastrutture e spese di funzionamento	= (15 per il 2013, 20,8 per il 2014 e 20,5 per il 2015)*30	450	624	615	1,689
Totale titolo 2: spese per infrastrutture e spese di funzionamento		450	624	615	1,689
Titolo 3: spese operative					
EURIX		664	0	0	664
Pagina web centralizzata sulla qualità dei rating dei prodotti finanziari strutturati		0	300	373	673
Totale titolo 3: spese operative		664	300	373	1337
Totale		3,682	3,910	3,881	11,471
Di cui, entrate provenienti dalle commissioni di registrazione e vigilanza a carico delle agenzie di rating del credito (100%)		3,682	3,910	3,881	11,471

Tabella 3. Organigramma proposto per i quindici posti di agente temporaneo

Gruppo di funzione e grado	Posti temporanei
AD 8	2
AD 7	3
AD 6	5
AD 5	5
Totale AD	15

Tabella 4. Suddivisione dei costi stimati in base agli obiettivi e ai risultati previsti dalla proposta ARC3²²

Obiettivi e risultati ↓		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE
Obiettivo n. 1 Ridurre la dipendenza dai rating esterni	Tipo (+/-)	Costo medio	Risultato	Costo totale	Risultato	Costo totale
I riferimenti a rating esterni nei documenti pubblicati dall'AESFEM sono stati riesaminati e il loro numero è stato ridotto		—	0	—	0	67
La pagina web centralizzata sugli aggregati di attività sottostanti ai prodotti finanziari strutturati e sull'andamento dei relativi rating è stata creata ed è operativa		—	0	—	814	836
Previsione di nuove norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni da divulgare riguardo agli strumenti finanziari strutturati		—	0	—	94	94

²² A causa degli arrotondamenti, è possibile vi siano imprecisioni.

Obiettivi e risultati			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE															
⇓	Tipo (+/-)	Costo medio	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Costo totale											
			Risultato	Costo totale	Risultato	Costo totale	Risultato	Costo totale	Risultato	Costo totale												
Totale parziale Obiettivo specifico 1					0						362					975			836		2173	
Obiettivo n. 2 Attenuare il rischio di effetti di contagio legati al debito sovrano																						
Relazioni annue dell'AESFEM sul rispetto da parte delle ARC delle disposizioni in materia di rating sovrani					—	0	—	241	+	226	+	226					226			226		693
Totale parziale obiettivo specifico 2						0											226			226		693
Obiettivo n. 3 Migliorare le condizioni esistenti nel mercato di rating del credito																						
EURIX (indice europeo di rating /piattaforma europea di rating) è istituito, operativo e aggiornato					—	0	—	1147	+	452	+	452					452	+		452		2051
Previsione di nuove NTR su EURIX, sulla scala di rating armonizzata e sulla rotazione delle ARC					—	0	—	0	+	243	+						37	+				280
Nuovi orientamenti e raccomandazioni su:					—	0	—	0	+	202	—						0	—				202

Obiettivi e risultati ↓		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		TOTALE	
		Costo medio		Risultato		Costo totale		Risultato		Costo totale	
Tipo (+/-)		Costo totale		Risultato		Costo totale		Risultato		Costo totale	
— coordinamento delle informazioni sulle commissioni delle ARC											
— acquisizione di dati sulla concentrazione del mercato											
Relazioni annue dell'AESFEM sull'evoluzione del mercato del rating del credito		—		—		483		+		452	
		0								1387	
Totale parziale obiettivo specifico 3		0		—		1630		+		941	
Obiettivo n. 4 Garantire il diritto di ricorso per gli investitori											
Totale parziale obiettivo specifico 4		0		+		0		+		0	
Obiettivo n. 5 Rafforzare l'indipendenza delle ARC nonché migliorare metodologie e processi di rating del credito											
Valutazione preliminare da parte dell'AESFEM di tutte le nuove metodologie delle ARC		—		—		1207		+		1131	
		0								3469	
NTR sulle commissioni delle		—		—		0		—		87	

Obiettivi e risultati ↓		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		TOTALE	
		Costo medio		Risultato		Costo totale		Risultato		Costo totale	
Tipo (+/-)		Costo totale		Risultato		Costo totale		Risultato		Costo totale	
ARC											
Relazioni annue dell'AESFEM sui rischi in materia di indipendenza connessi a proprietà e controllo		—		—		241		+		226	
Totale parziale obiettivo specifico 5		—		—		1448		+		1357	
Realizzazione derivata degli obiettivi da 2 a 5 — nuova valutazione dell'avallo di paesi terzi								+		433	
COSTO TOTALE						3681		—		3907	
		0						—		3880	
								+		4249	
								+		433	
								—		11468	

Allegato 2. Quadro generale dell'impatto delle proposte legislative sul bilancio dell'AESFEM 2013 nel periodo 2011-2013.

Fin dall'istituzione dell'AESFEM, le risposte date dall'UE alla crisi economica e finanziaria hanno richiesto l'adozione di una serie di nuove importanti proposte, molte delle quali hanno comportato un significativo ampliamento dei poteri dell'AESFEM e pertanto il potenziamento del personale assegnato all'autorità, come indicato nelle seguenti tabelle.

La revisione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari ha lo scopo di garantire strutture di mercato più robuste ed efficienti, al fine di tenere conto delle innovazioni tecnologiche, di migliorare la trasparenza delle attività di negoziazione, di rafforzare i poteri di vigilanza e di prevedere un quadro più rigoroso per i mercati dei derivati su prodotti di base nonché di rafforzare la tutela degli investitori. All'AESFEM sono stati affidati un ruolo fondamentale nello sviluppo della maggior parte delle misure di attuazione tecnica necessarie a garantire la piena operatività del quadro di regolamentazione e compiti di vigilanza specifici, come il ruolo più importante da svolgere al fine di determinare la conformità con la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari di singoli casi in cui piattaforme di negoziazione propongono di derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione ("dark pools").

La revisione della direttiva sugli abusi di mercato ha lo scopo di potenziare la lotta contro gli abusi di mercato nei mercati delle merci e degli strumenti derivati collegati, di rafforzare i poteri di sanzione delle autorità di regolamentazione e di ridurre gli oneri amministrativi per piccoli e medi emittenti. All'AESFEM è stato affidato tra l'altro l'incarico di assicurare il coordinamento delle norme concernenti i mezzi tecnici intesi a garantire l'adeguata comunicazione di informazioni privilegiate, le procedure per lo scambio di informazioni fra le autorità competenti dell'UE e di paesi terzi nonché per coordinare, quando ne viene fatta richiesta, indagini e ispezioni nei casi transfrontalieri di abusi di mercato.

La proposta relativa ai depositari centrali di titoli è intesa ad armonizzare i tempi e lo svolgimento del regolamento titoli in Europa nonché le norme applicabili ai depositari centrali di titoli incaricati di gestire le infrastrutture che permettono il regolamento. Con riguardo al regolamento, la proposta armonizza i tempi e la disciplina del regolamento titoli nell'UE. Quanto ai depositari centrali di titoli, la proposta istituisce, per la prima volta a livello europeo, un loro quadro comune in materia di autorizzazione, supervisione e regolamentazione.

Nel quadro del regolamento sui depositari centrali di titoli, all'AESFEM è affidato il compito di elaborare norme tecniche per l'applicazione di detto regolamento, complessivamente 22 norme tecniche di regolamentazione e di attuazione; prevedere orientamenti/buone prassi di vigilanza per la disciplina del regolamento titoli e le misure sui depositari centrali di titoli — in tutto 3 orientamenti; garantire l'applicazione coerente del regolamento sui depositari centrali di titoli; riconoscere i depositari centrali di titoli e i requisiti in materia di comunicazione di paesi terzi (relazione annuale sugli sviluppi del mercato, in particolare sull'efficienza del regolamento, sul regolamento internalizzato, sull'attività transfrontaliera).

Il ruolo dell'AESFEM nel quadro del regolamento sulle agenzie di rating del credito modificato (ARC3) è esposto nella parte principale della scheda finanziaria legislativa.

Tabella 1. Quadro generale del fabbisogno di personale e della relativa incidenza finanziaria

Quadro generale del fabbisogno di personale

Stima del fabbisogno di personale statutario			Stima del fabbisogno di personale esterno			TOTALE della stima del fabbisogno di personale		
2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
I. 8	8	8	3	3	3	11	11	11
II. 3	3	3	3	3	3	6	6	6
III. 4	4	4	2	2	2	6	6	6
IV. 15	15	15	0	5,8	5,5	15	20,8	20,5

in cui:

I — proposta relativa ai mercati degli strumenti finanziari COM(2011) 656 definitivo [2011/0298 (COD)]

II — proposta relativa agli abusi di mercato COM(2011) 651 definitivo [2011/0295 (COD)]

III — proposta relativa ai depositari centrali di titoli COM(2012) 73 definitivo [2012/0029 (COD)]

IV — proposta di regolamento relativo alle agenzie di rating del credito (ARC3) COM(2011) 747 definitivo e 746 definitivo [0361 (COD) e 0360 (COD)].